

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il Comune di Manfredonia nel rispetto dei diritti dell'infanzia garantisce al minore di vivere e di crescere nell'ambito della propria famiglia, pertanto, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità. A tale scopo attua tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia, nello svolgimento del ruolo educativo, nell'interesse dei minori e quale risposta valida ed efficace al disagio di tali minori e relative famiglie per cui adotta il Regolamento che segue:

ART. 1

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli interventi sociali a favore dei minori e delle famiglie che versano in condizioni di disagio, in ottemperanza al disposto della Legge 184/83, attua l'affido familiare, quale intervento a sostegno delle famiglie, allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per lo sviluppo psico-fisico e al fine di prevenire situazioni di devianza sociale e/o individuale. Detto affido, che si realizza nell'interesse precipuo del minore temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare, è volto a favorire l'accoglienza del minore in un nucleo familiare affidatario per un periodo di tempo limitato, al fine di offrirgli un habitat interpersonale che favorisca il recupero e la conservazione del proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi e relazionali con la famiglia di origine o affidante. Pertanto temporaneamente, ed anche per una sola parte della giornata, il minore può essere affidato ad un'altra famiglia, o persona singola, o comunità di tipo familiare, che nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, deve sopperire a quelle carenze del nucleo d'origine, che pure, sarà necessario rimuovere per garantire il rientro del bambino nella sua famiglia.

ART. 2

L'Affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale. - E' consensuale ove il consenso sia sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Detto affido è disposto con provvedimento del Sindaco, su proposta del Servizio Sociale Comunale. Compete al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, nella persona del Giudice competente per mandamento, rendere esecutivo, con decreto, il provvedimento sindacale di affidamento consensuale. - E' giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni in applicazione degli Artt.330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare del Sindaco debbono essere specificate le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario; deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'intervento, comunque rinnovabile, le prescrizioni per gli affidatari, le modalità di vigilanza sull'affidamento, salvo l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare, nonché l'eventuale contributo da assegnare allo

stesso affidatario. Al provvedimento di affido consensuale devono essere allegati:

1. Proposta elaborata dal Servizio Sociale Comunale, da cui evincere dettagliatamente le cause che l'hanno determinato ed i risultati a cui esso mira, in termini previsionali;
2. Atto di consenso;
3. Atto di impegno.

ART. 3

L'affidamento familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a bre-ve o a luogo termine, o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, malattia, giornaliero...) anche col supporto di servizi di sostegno (scuola, centri di riabilitazione, ricreativi, sportivi ecc...). Pertanto esso è inteso come atto di trasferimento temporaneo sostituti-vo di compiti parentali e può assumere forme diverse:

- a. affidamento part-time quando prevede di offrire accoglienza ad un bambino nelle ore in cui i genitori contemporaneamente o ciascuno di essi separatamente siano impegnati in situazioni che determinano la necessità dell'affidamento per una parte della giornata.
- b. affidamento per un periodo breve con carattere di provvisorietà, mantenendo costanti i rapporti tra minori e famiglia d'origine.
- c. affidamento prolungato determinato per risolvere situazioni di natura diversa, (nei tempi indicati dal G.T. e dal T.M.);
- d. affidamento a tempo indeterminato (sine die), affidamento che può essere disposto solo dal Tribunale per i Minorenni per quei ragazzi in situazione di semi-abbandono della famiglia di origine, ove, pur permanendo l'inidonietà della stessa, non è possibile recidere, in via definitiva, il legame affettivo con essa.

ART. 4

Il servizio di affidamento familiare è istituito presso i Servizi Sociali del Comune ed è rivolto a tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni. Tale Servizio si avvarrà delle prestazioni professionali degli Assistenti Sociali del predetto Ufficio, nonchè, qualora detti operatori lo ritengano opportuno, della collaborazione dei servizi socio-sanitari esistenti sul territorio, attivando ogni forma di collaborazione con le risorse del volontariato, del privato sociale e delle ONLUS esistenti nell'ambito del territorio cittadino.

ART. 5

I Servizi Sociali Comunali ricorrono all'affidamento familiare solo dopo aver verificato, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia d'origine, previa elaborazione di un programma specifico di intervento orientato al sostegno della famiglia ed all'eventuale recupero delle sue potenzialità.

ART. 6

Il nucleo familiare, la persona singola o la comunità di tipo familiare che offre la propria disponibilità a prendere in affidamento un minore, deve presentare al Comune apposita istanza; analogamente, la famiglia che intende dare in affidamento un minore deve produrre una domanda in tal senso firmata da entrambi i genitori (le firme dovranno essere apposte alla presenza dell'Assistente Sociale del Servizio 1 "Minori -Adulti" del 10° Settore).

ART. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- a. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione del minore assumendo le dovute attenzioni psicologiche, affettive e materiali, in sintonia con le indicazioni dei genitori naturali, per i quali non vi sia stata decadenza della potestà, tenuto conto, comunque, dell'interesse del minore;
- b. curare e mantenere i rapporti con la famiglia affidante, secondo le modalità concordate e riportate nel provvedimento di affidamento, rispettando le eventuali prescrizioni delle Autorità Giudiziarie;
- c. assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore affidato e/o della sua famiglia;
- d. mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale Comunale che ha disposto l'affido.
- e. agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia per favorire il reinserimento, nella consapevolezza della temporaneità dell'affidamento;
- f. partecipare alle attività di verifica sull'andamento dell'affidamento, secondo le modalità ed i tempi individuati e proposti dalle Assistenti Sociali dei Minori ed essere disponibili, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e/o familiari, ad intervenire per eventuali attività di sostegno;
- g. partecipare ai momenti formativi proposti e organizzati dal Servizio Sociale del Comune di Manfredonia.

ART. 8

La famiglia affidante, nei limiti delle sue possibilità, si impegna a:

- a. perseguire gli obiettivi definiti nel suddetto provvedimento di affidamento, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dagli operatori del Servizio Sociale Comunale;
- b. mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale Comunale;
- c. curare e mantenere i rapporti con gli affidatari, rispettando modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati;
- d. manifestare la volontà di collaborare con il Servizio Sociale Comunale accettando di aderire a tutte quelle forme di intervento, predisposte dal S. Sociale, a sostegno del nucleo familiare, al fine di rimuovere quelle

difficoltà che hanno reso necessario l'affido, per favorire, così, il rientro del minore in famiglia;

- e. a contribuire, eventualmente, alle spese di mantenimento del bambino con una quota da stabilire al momento dell'affidamento.

ART. 9

Nell'ambito del provvedimento relativo all'affidamento consensuale e/o giudiziale, il Servizio Sociale Comunale ha il compito di:

- a. promuovere la creazione di gruppi di famiglie e/o soggetti affidatari, anche attivando forme di collaborazione con le Associazioni di Volontariato locale, il Privato Sociale e le ONLUS per un'opera di sensibilizzazione e di informazione sull'argomento;
- b. valutare e selezionare le famiglie e/o soggetti aspiranti affidatari per individuare la famiglia o persona singola o comunità di tipo familiare idonea all'affidamento ed abbinarla al minore, tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo;
- c. assicurare un'adeguata consulenza ai soggetti interessati e coinvolti dal provvedimento di affido tramite operatori specializzati;
- d. programmare iniziative di aggiornamento per gli operatori che si occupano dell'affido;
- e. formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e di consenso della famiglia d'origine, (relativamente al consensuale);
- f. prevedere l'utilizzo di schede di "apertura" e di "chiusura" degli affidi, la raccolta di dati sulle famiglie e/o persone singole e/o comunità di tipo familiare disponibili all'affido e sugli affidamenti già effettuati;
- g. seguire l'andamento degli affidamenti e relazionare periodicamente al Giudice Tutelare e/o al T.M. per tenerli costantemente informati, fermo restando che si provvederà a segnalare, immediatamente, al T.M. ogni situazione ritenuta gravemente pregiudizievole per il minore;
- h. assicurare al minore, durante l'affidamento, cura e sostegno con gli interventi ritenuti più opportuni;
- i. attuare interventi di sostegno e di cura della famiglia di origine, assicurando il mantenimento dei rapporti tra essa ed il minore e contribuendo alla rimozione di quelle difficoltà che hanno appunto, determinato l'affido;
- j. garantire agli affidatari informazione, sostegno all'affidamento e ogni supporto psico-pedagogico necessario alla cura e alla educazione del minore;
- k. verificare le possibilità di rientro del minore nel nucleo di origine, ed attuare lo stesso secondo modalità e tempi ritenuti più opportuni, dopo aver verificato l'avvenuta rimozione, di quella situazione problematica, prodromo dell'affido;
- l. offrire collaborazione ai Servizi Sociali di altro Comune che hanno disposto l'affido presso nuclei familiari e/o comunità di tipo familiare residenti nel territorio comunale di Manfredonia.

ART. 10

Il Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'affido consensuale, nel caso in cui un minore venga affidato a soggetti affidatari residenti in altro Comune, è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai Servizi Sociali del luogo, inviando copia del provvedimento sindacale, unita-mente alle copie di atti amministrativi inerenti tale affidamento, al fine di attuare una fattiva collaborazione ed un proficuo interscambio che porti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 11

Il Servizio Sociale Comunale, qualora lo ritenga opportuno, si avvarrà della collaborazione degli operatori del locale Consultorio Familiare per sostenere ed assistere adeguatamente sotto il profilo psicoterapeutico e/o psicopedagogico il minore ed i soggetti affidatari nella realizzazione dell'istituto dell'affido, disciplinato dal presente regolamento. Nel caso in cui i soggetti affidatari risiedano in Comune diverso da quello che ha disposto l'affido, quest'ultimo potrà rendersi disponibile e provvedere, ai sensi dell'Art. 10 del medesimo regolamento, al sostegno psicoterapeutico e psicopedagogico degli affidatari, avvalendosi anche della collaborazione del Servizio Sociale del Comune di residenza degli stessi, dell'equipe del Consultorio Familiare e/o di ogni altro servizio socio-sanitario, ivi operante.

ART. 12

L'Amministrazione Comunale, che dispone l'affido, si impegna ad intervenire, nei limiti dello stanziamento impegnato nel bilancio in corso di esercizio e nei bilanci di esercizio degli anni futuri, con contributi specifici a favore dei soggetti affidatari e nell'interesse del minore; pertanto eroga agli stessi affidatari un contributo economico mensile al fine di contribuire alle spese necessarie per il mantenimento del minore. Il contributo potrà variare, su proposta dell'Assistente Sociale, da un minimo di £. 300.000 ad un massimo di £. 1.500.000 mensili, in considerazione, tra l'altro, delle esigenze del minore e/o qualora sussistono situazioni di particolari gravità, quali malattie o handicaps psico-fisici, ecc... Si impegna inoltre a versare agli affidatari la somma necessaria affinché gli stessi stipolino un contratto di assicurazione, tramite il quale il minore e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni eventualmente subiti dal minore o dallo stesso provocati nel corso dell'affidamento.

ART. 13

L'affido familiare termina, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, su proposta del Servizio Sociale Comunale che ha valutato la situazione e tenuto conto dell'interesse del minore, al venir meno delle condizioni di necessità che hanno dato origine all'affidamento oppure quando la prosecuzione dell'affido possa, per qualche ragione, essere di pregiudizio al minore.

ART. 14

Per ogni indicazione non prevista in questo regolamento si rimanda a quanto stabilito dal titolo I della L. 184/83.

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 55 dell'1.07.1999.